



COPIA

COMUNE DI CALVIGNANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6

1^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPF:.

L'anno duemila QUATTORDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21,15 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GRAMEGNA ANDREA	X		BRUSCO ADRIANO		X
GHISONI MARCO	X		CARICATO FRANCESCA		X
NOBILE MARIA	X		CANTAMESSE Francesca		X
MAGGI PIETRO	X				
			Totali	4	3

Partecipa, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina LEONE, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Andrea GRAMEGNA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato,

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO Gramegna ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARIA CRISTINA LEONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Calvignano, lì 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARIA CRISTINA LEONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134:

terzo comma, del citato D.Lgs. 267/2000.

X quarto comma, del citato D.Lgs. 267/2000.

Calvignano, lì 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARIA CRISTINA LEONE

Copia conforme all'originale

Calvignano, lì 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Cristina LEONE

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene il Consigliere NOBILE la quale propone al Consiglio di valutare la possibilità di eliminare, entro i termini di legge, l'addizionale comunale IRPEF.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 06.11.2013, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, approvato il relativo Regolamento e determinata l'aliquota per l'anno 2013 nella misura del 0,60%:

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2014 sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate ammonta a € 15.000,00;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2014-2016, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, confermare per l'anno 2014 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato in GU n. 169 del 23.07.2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è differito al 30.09.2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 D.lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2014, le medesime aliquote e soglia di esenzione vigenti nell'anno 2013, per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, come segue:

Aliquota (%): 0,60

Soglia di esenzione per i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile pari o inferiore a € 10.000,00;

2. Di quantificare presuntivamente in € 15.000,00 il gettito derivante dalla applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al precedente punto 1.

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quinqüies*, del d.L. n. 16/2012 (conv. in Legge n. 44/2012).

Successivamente

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267;

Con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 08/09/2014.

CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPF

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Casteggio, lì 04/09/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INANZIARIO
f.to Adele Franca VACCHELLI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Casteggio, lì 04/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Adele Franca VACCHELLI

COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

IL REVISORE DEI CONTI

VISTA la proposta del competente ufficio avente per oggetto “Conferma per l’anno 2014 delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF”

VISTO il D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 213/2012

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL REVISORE

f.to Dott. Giovanni Battaglia

Calvignano, lì 01.09.2014